

	Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		
	Regolamento acquisti sotto soglia, gestione albo fornitori e indagini di mercato	pag. 1	di 23
Data emissione:	Data entrata in vigore:	Revisione: nn 04	

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE
ALLA SOGLIA COMUNITARIA, GESTIONE ALBO FORNITORI E
INDAGINI DI MERCATO**

Allegato A

Sommario

Scopo e campo di applicazione.....	3
Riferimenti.....	3
Riepilogo delle revisioni	3
Termini, definizioni e abbreviazioni	3
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 - Esclusioni.....	4
Art. 3 - Principi	4
Art. 3.1 – Principio di rotazione	5
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento	6
Art. 5 – Deroghe al confronto concorrenziale	7
Art. 5.1 - Esclusività	7
Art. 5.2 – Infungibilità	7
Art. 5.2.1 - Casi esemplificativi di infungibilità derivante da caratteristiche intrinseche del prodotto (servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico):...	7
Art. 5.2.2 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a decisioni dell'Istituto:.....	8
Art. 5.2.3 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a un comportamento strategico da parte dell'operatore economico:.....	8
Art. 5.2.4 - Casi specifici per la ricerca:.....	9
Art. 5.3 – Modalità di accertamento-motivazione casi mancato confronto concorrenziale	10
Art. 6 - Garanzie	10
Art. 7–Contratto	11
b) per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, mediante scrittura privata in modalità elettronica.	11
Art. 8 - Requisiti dell'operatore affidatario.....	12
Art. 8.1 - per servizi e forniture di importo superiore a 5000 euro e non superiore a 40.000 euro:..	12
Art. 8.2 - per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia:.....	13
Art. 9: Verifiche sul possesso dei requisiti:	13
Art. 9.1- per servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro:.....	13
Art. 9.2- per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e non superiore alla soglia di rilievo comunitario:.....	13

TITOLO II: AFFIDAMENTI DIRETTI.....	14
Art. 1 – Affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	14
Art. 2 – Avvio della procedura	14
Art. 3 – Criteri di selezione, scelta del contraente.....	15
Art. 4 - Provvedimento di affidamento diretto	16
TITOLO III: PROCEDURE NEGOZiate PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	16
Art. 1 – Selezione operatori economici tramite indagini di mercato	17
Art. 2 –Selezione operatori economici tramite elenchi di operatori economici.	18
Art. 3 - Provvedimento a contrarre	18
Art. 4 - Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario.....	18
Art. 5 - Commissione Giudicatrice	20
Art. 6 - Avviso sui risultati della procedura	20
TITOLO IV - MODALITA' DI COSTITUZIONE E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	21
Art. 1 – Requisiti per l'iscrizione	21
Art. 2 – Iscrizione ed accertamento d'idoneità.....	21
Art. 3 – Casi di esclusione della domanda	21
Art. 4 – Casi di sospensione dell'iscrizione.....	21
Art. 5 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori.....	22
Art. 6 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo.....	22
Art. 7 - Incentivi per funzioni tecniche.....	22
Art. 8 - Trattamento dei dati personali.....	23
Disposizioni finali	23
Entrata in vigore.....	23

Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. m. e i. (d'ora in poi "Codice") e delle linee guida di attuazione n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (aggiornate con delibera Consiglio Anac n. 206 del 1/03/2018), al fine di dare attuazione alle citate disposizioni nonché disciplinare gli acquisti di beni e servizi per l'Istituto in maniera chiara e specifica, in modo da tener conto delle peculiarità dello stesso, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

Riferimenti

Riferimenti	Art, 36 D.Lgs 50/16 e ss. m. e i. Linee guida Anac n. 4 Linee guida Anac n. 8
-------------	---

Riepilogo delle revisioni

Revisione	Data emissione	Oggetto della revisione
01	21/05/2018	Lion-Turri
02	05/06/2018	Lion
03	29/09/2018	Lion
04	17/10/2018	Lion

Termini, definizioni e abbreviazioni

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss. M. e i.: Codice
- Linee guida Anac n. 3 "nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni: Linee guida n. 3
- Linee guida Anac n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate con delibera Consiglio Anac n. 206/2018) Linee guida n. 4
- Le Linee Guida ANAC n. 5, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici": linee guida n. 5.
- Linee guida Anac n. 8 "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili: Linee guida n. 8
- Responsabile Unico del Procedimento: RUP;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: DEC.
- D.P.C.M n. 49/2018: linee guida DEC
- Soglie europee: soglie di importi stabilite con Regolamento della Commissione Europea secondo l'ultimo aggiornamento applicabile. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie europee per l'acquisto di beni e servizi nei settori ordinari aggiudicati da Amministrazioni sub-centrali è di euro 221.000 iva esclusa (Regolamento Commissione Europea 2017/2365/Ue)

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4, disciplina le procedure espletate in via diretta ed autonoma dall'Istituto, sia mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa), sia attraverso la Piattaforma Sintel, per l'affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi nei settori ordinari, di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il presente Regolamento tiene conto, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Codice e delle linee guida Anac n. 4 (in particolare, al punto 4.3.2), dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

Art. 2 - Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le “minute spese”, intendendosi per tali le spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento interno dell'Istituto, nonché le procedure espletate tramite adesione ad iniziative di acquisto aggregato condotte da altra stazione appaltante in qualità di capofila ovvero mediante ricorso a convenzioni -quadro stipulate da una centrale di committenza, da un soggetto aggregatore o da Consip. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 1.5 delle citate linee guida, l'Istituto adotta le procedure adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura al mercato delle imprese estere.

Art. 3 - Principi

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, fissazione di criteri tali da non escludere le microimprese, piccole e medie imprese).

L'Istituto, nell'espletare le procedure di cui al presente Regolamento, tiene conto altresì delle seguenti disposizioni:

- criteri di sostenibilità energetica e ambientale (articolo 34 codice): l'Istituto garantisce la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (cam) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo l'ultimo aggiornamento.
- prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42 del codice): l'Istituto acquisisce l'autocertificazione in merito all'assenza di conflitti di interesse da tutti i

soggetti principali coinvolti in ciascun appalto: Rup, componenti Gruppo Tecnico, componenti Commissione Giudicatrice e Dec.

- principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale comporta di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Art. 3.1 – Principio di rotazione

Il principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi.

Come previsto dalle linee guida Anac n. 4, l'Istituto ha differenziato le tre fasce di valore economico elencate nella tabella seguente, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia effettuati negli ultimi tre anni. La ragione della scelta è da rinvenire nell'opportunità di adeguare gli scaglioni di importo a quelli stabiliti da Anac ai punti 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle citate linee guida (controlli sui requisiti dell'operatore economico).

FASCE DI IMPORTO	TIPOLOGIA AFFIDAMENTO	PRINCIPIO DI ROTAZIONE
0-5000	FORNITURE	Deroga al principio di rotazione in considerazione della necessità di garantire semplicità e velocità all'acquisto di modico valore.
	SERVIZI	
5000-20.000	FORNITURE	Necessità di motivare (in forma semplificata) sia reinvido che affidamento a fornitore uscente
	SERVIZI	Necessità di motivazione (in forma semplificata) per affidamento a fornitore uscente, non per il reinvido (considerata la peculiarità dei servizi, dove l'affidamento e il rapporto instaurato hanno ricadute sull'organizzazione del servizio e il cambio di

		fornitore comporta costi notevolietc. etc...
20.000-40.000	FORNITURE	Necessità di motivare (in forma semplificata) sia reinvisto che affidamento a fornitore uscente
	SERVIZI	Necessità di motivare (in forma semplificata) per affidamento a fornitore uscente, non per il reinvisto (considerata la peculiarità dei servizi, dove l'affidamento e il rapporto instaurato hanno ricadute sull'organizzazione del servizioetc. etc...
40.000-soglia	FORNITURE	Obbligo di motivazione stringente* sia del reinvisto che dell'affidamento.
	SERVIZI	

**La motivazione dell'affidamento o del reinvisto al contraente uscente può, a titolo esemplificativo, riguardare:*

- *il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)*
- *competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;*
- *la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;*

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni singola procedura di affidamento, l'Istituto nomina, nel primo atto relativo alla stessa, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione.

Nel caso di ricorso a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, si procede alla nomina, per ciascuno di detti acquisti, di un RUP che assume specificatamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice.

Il RUP è nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di

inquadramento giuridico in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per l'acquisto ed individua, ove ritenuto opportuno o necessario, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.

Art. 5 – Dereghe al confronto concorrenziale

L'Istituto può procedere ad affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario senza previo confronto concorrenziale, nelle ipotesi di cui ai successivi articoli 5.1 e 5.2.

Art. 5.1 - Esclusività

L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio.

Art. 5.2 – Infungibilità

Un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore (presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili o di lunghi e costosi processi di apprendimento per l'utilizzo ottimale di un servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio di fornitore).

Nel primo caso i servizi e le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per motivi tecnici o comunque connessi alla natura del bene o servizio.

Nel secondo caso (lock-in), l'infungibilità può essere dovuta, a sua volta, o a decisioni passate dell'Istituto o ad un comportamento strategico da parte dell'operatore economico.

Di seguito, si elencano alcune ipotesi di infungibilità:

Art. 5.2.1 - Casi esemplificativi di infungibilità derivante da caratteristiche intrinseche del prodotto (servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico):

- a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

- b)** *(per farmaci)* secondo la farmacopea ufficiale, non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali
- c)** *(per dispositivi medici)* nel repertorio nazionale non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali fatte salve le variabilità individuali
- d)** *(per altri materiali sanitari di uso corrente)*: prodotti con caratteristiche tecniche differenti ma di equivalenti requisiti funzionali comportano incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate per il loro impiego;
- e)** *(per beni durevoli/apparecchiature)*: per ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico-terapeutica e di risultato, non esistono sul mercato altri prodotti in grado di assolvere alle medesime funzioni diagnostiche o terapeutiche.

Art. 5.2.2 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a decisioni dell'Istituto:

- a)** l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente (presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (sunk costs),
- b)** presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto,
- c)** presenza di esternalità o di economie di rete, per cui il valore del bene è legato al numero di altri utilizzatori del bene stesso (es. social networks)
- d)** per l'acquisto, dall'operatore produttore o progettatore, di servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari beni, materiali o immateriali, ad elevata complessità tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell'Istituto;
- e)** *(per beni durevoli/apparecchiature)*: per rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti, l'impiego di altre apparecchiature simili comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

Art. 5.2.3 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a un comportamento strategico da parte dell'operatore economico:

- a)** possesso di informazioni riservate,
- b)** l'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo,
- c)** conoscenza approfondita dei bisogni dell'Istituto.
- d)** esclusività sulla distribuzione commerciale, comprovata da accordo scritto con la casa madre.

Art. 5.2.4 - Casi specifici per la ricerca:

- a)** prodotto/servizio infungibile in quanto fa parte di protocolli di laboratorio consolidati e garantisce la riproducibilità dei risultati. In caso di modifica del reagente o del fornitore del servizio, si potrebbe infatti compromettere il risultato della ricerca ovvero non garantire la coerenza del risultato nei monitoraggi di follow up della diagnostica. Per modifica del reagente si intende la sostituzione di un reattivo con un'origine definita con un altro di origine diversa, indipendentemente dalla denominazione commerciale(RISULTATO);
- b)** prodotto infungibile in quanto già in uso in protocolli di laboratorio inseriti nelle procedure operative del sistema qualità, ed è in grado di garantire, nei nostri laboratori, la migliore operatività nella processazione e analisi dei campioni (PROCESSO/ MODALITA' ANALISI)
- c)** prodotto/servizio infungibile in quanto, a seguito di valutazioni tecniche eseguite presso i laboratori IOV, ha dimostrato la migliore operatività nella processazione e analisi dei campioni;
- d)** prodotto infungibile in quanto permette di soddisfare le condizioni per la processazione e analisi dei campioni indicate in raccomandazioni/ linee guida specifiche di società scientifiche/mediche.
- e)** prodotto infungibile in quanto permette di soddisfare le condizioni per la processazione e analisi dei campioni indicate in protocolli specifici dei fornitori, ovvero nei manuali di istruzione ed essenziali per garantire la validità dei risultati;
- f)** beni o servizi necessari per l'espletamento di prove di laboratorio accreditate nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell'Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra cui a titolo esemplificativo dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001;
- g)** beni e servizi necessari per l'effettuazione di prove valutative interlaboratorio (Proficiency testing), confronti interlaboratorio o analoghi confronti bilaterali, studi collaborativi o accordi di collaborazione.;
- h)** il prodotto/servizio è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60gg) e il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione;
- i)** la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre all'Istituto, altri centri di ricerca (progetto multicentro) ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca;
- l)** il prodotto/servizio è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati;
- m)** la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà dell'Istituto) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore

economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura.

Art. 5.3 – Modalità di accertamento-motivazione casi mancato confronto concorrenziale

Esclusività:

Al fine di dimostrare l'esistenza di diritti di esclusiva, il titolare degli stessi dovrà produrre:

- un'attestazione della validità del titolo di diritto industriale, dalla quale si evinca l'ambito di esclusività territoriale e temporale e il numero di brevetto.

Infungibilità:

Qualora si rientri nei casi elencati nel presente regolamento (articolo 3), la motivazione contenuta nel provvedimento di indizione ovvero indizione/affidamento, potrà essere semplificata e consistere nel semplice richiamo del citato articolo, accompagnato dalla descrizione della fattispecie concreta.

Nel caso in cui venga dichiarata l'infungibilità di un bene, per una motivazione diversa da quelle tipizzate nel presente regolamento, l'Istituto procederà ad un'attenta verifica della stessa, mediante una delle seguenti modalità, da valutarsi di volta in volta secondo il caso specifico:

1. osservazione comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni
2. consultazione cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici nonché di altri fornitori esistenti (Es. Mepa);
3. consultazione banche dati ufficiali (Es. Banca dati RDM, Registro AEE, Ecri Institute, NSIS)
4. consultazioni preliminari di mercato;
5. manuali istruzioni del prodotto
6. in caso di esclusività commerciale: contratto/accordo di incarico tra operatore economico e casa madre ovvero dichiarazione della casa madre

Art. 6 - Garanzie

In ottemperanza al principio di proporzionalità, le garanzie (provvisoria e definitiva) non sono richieste per gli **affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro** per i quali si valuti eccessivamente oneroso, in rapporto all'oggetto dell'affidamento, al suo importo, alla sua natura e ai rischi connessi (ad esempio appalti di beni o servizi a carattere standardizzato o che non comportano particolari difficoltà di esecuzione). In casi specifici, quali appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquisiti nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione (l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati) l'Istituto ha facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia provvisoria e definitiva anche **per affidamenti di importo**

superiore a 40.000,00 euro. In tal caso, l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Le garanzie, provvisoria e definitiva, dovranno essere costituite secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 93 e 103 del Codice.

Qualora sia richiesta la garanzia definitiva, l'offerta è corredata altresì, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quest'ultimo sia una micro piccola o media impresa o un raggruppamento o consorzio ordinario costituito solo da micro piccole e medie imprese.

Art. 7–Contratto

Il contratto è stipulato:

- a) nelle modalità di cui all'articolo 32, comma 14 del Codice, in caso di **procedura negoziata ovvero per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro**, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati elettronici. I contratti vanno sottoscritti digitalmente o, in mancanza di firma digitale, con firma autografa. In quest'ultimo caso, il documento in originale va conservato agli atti della struttura dell'Istituto competente per l'acquisto.
- b) per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, **mediante scrittura privata in modalità elettronica.**

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 32 del Codice, agli affidamenti di cui al presente Regolamento **non si applica il termine dilatorio** di cui comma 9 del medesimo articolo (*stand still*).

Il contratto è sottoposto a condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'affidatario previsti dalla normativa e dai successivi articoli.

Ad esito positivo di tali controlli, l'aggiudicazione diviene efficace e si può dare inizio all'esecuzione del contratto. La stipula deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia, salvo diverso termine previsto nel primo atto della procedura.

E' possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto, esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- eventi oggettivamente imprevedibili;
- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
- per l'igiene e la salute pubblica
- per il patrimonio storico, artistico o culturale;
- quando la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, tra cui la perdita di finanziamenti comunitari.

Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.

L'imposta di bollo è a carico della ditta contraente e verrà assolta mediante trasmissione della/e marca/e da bollo in originale, ovvero, in alternativa, del bollettino di pagamento, con causale specifica riferita alla procedura in argomento.

Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Art. 8 - Requisiti dell'operatore affidatario

Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, vanno sempre richiesti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice.

Art. 8.1 - per servizi e forniture di importo superiore a 5000 euro e non superiore a 40.000 euro:

In casi specifici, da valutare di volta in volta, in base alla complessità dell'appalto e ad eventuale normativa specifica che regola il settore oggetto dell'affidamento, potranno essere chiesti anche uno o più dei seguenti requisiti di carattere speciale:

- di idoneità professionale: l'iscrizione alla CCIA o altro Albo equivalente, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- di capacità economica e finanziaria: un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali ovvero, un livello minimo di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tale da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;
 - di capacità tecnico-professionale: l'aver maturato esperienze nello specifico settore o in altro settore assimilabile nell'anno precedente l'affidamento o altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature/ equipaggiamento tecnico, ovvero altro requisito considerato idoneo nel caso specifico a garantire la capacità tecnico-professionale dell'operatore economico.
 - specifiche condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, co. 52, L 190/2012).

Ai sensi dell'articolo 36, comma 6-bis del codice, qualora la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice sia effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione ad un mercato elettronico, la richiesta dei requisiti generali si intenderà assolta e verrà effettuata la verifica degli stessi solo sull'aggiudicatario.

Art. 8.2 - per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia:

Possono essere richiesti i requisiti di carattere speciale di cui all'articolo 83 del codice, oltre a eventuali specifiche condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, co. 52, L 190/2012).

Art. 9: Verifiche sul possesso dei requisiti:

Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.

Art. 9.1- per servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro:

L'Istituto procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, anche se non secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, prima della stipula del contratto, l'Istituto procede alle seguenti verifiche sull'operatore affidatario.

- consultazione del casellario ANAC,
- verifica della regolarità contributiva (DURC)
- sussistenza di eventuali condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012: White list)

nonché alla verifica dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, l'Istituto è tenuto inoltre ad effettuare idonei controlli a campione su un numero minimo di 20 affidamenti nell'arco dell'anno solare, riguardo a tutti gli altri requisiti di carattere generale.

Art. 9.2- per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e non superiore alla soglia di rilievo comunitario:

L'Istituto procede alla stipula del contratto dopo positiva verifica sull'aggiudicatario di tutti i requisiti di carattere generale ex art. 80 del codice e dei requisiti speciali richiesti e autocertificati, nonché delle eventuali condizioni soggettive previste dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012 White List). Per affidamenti di importo superiore ai 150.000 euro, l'Istituto procede altresì alle verifiche antimafia.

TITOLO II: AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 1 – Affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto (art. 36, comma 2 del codice), anche senza previa consultazione di più operatori economici.

Art. 2 – Avvio della procedura

Al fine di assicurare i principi di cui all'articolo 30 del Codice e delle regole di concorrenza, l'Istituto può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, anche in un momento precedente l'adozione del provvedimento a contrarre (consultazione cataloghi internet o di mercati elettronici, confronto con altri enti affidatari di prodotti analoghi, avviso di indagine meramente esplorativa del mercato pubblicata sul sito o/e su piattaforma sintel).

Salvo i casi di seguito elencati, la procedura prende di regola avvio dalla delibera o determina a contrarre, che contiene in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento
- importo massimo stimato
- durata del contratto
- iter prescelto (indagine meramente esplorativa del mercato, motivazione mancato ricorso al confronto concorrenziale, motivazione reinvio fornitore uscente, ecc.)

Al fine di soddisfare l'obbligo di **motivazione** del provvedimento amministrativo e di assicurare la massima trasparenza, nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, l'Istituto motiva in merito alle eventuali ragioni, che giustifichino la mancanza di un confronto concorrenziale (vedi casi elencati all'articolo 5 "deroghe al confronto concorrenziale) o il reinvio al fornitore uscente (vedi articolo 3.1 "principio di rotazione").

Per affidamenti di modico valore e per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, la motivazione, laddove necessaria, della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato (motivazione *per relationem*).

Nei casi di seguito elencati, per le motivazioni ivi riportate, si prescinde dalla necessità di adottare un provvedimento a contrarre:

- a) per affidamenti di beni o servizi di importo inferiore a 5000 euro, in considerazione del numero e frequenza di tali acquisti, al fine di rispettare i principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, si procede con una determina a contrarre/affidare almeno trimestrale,

contenente l'elenco degli acquisti effettuati nei precedenti tre mesi, con importi, date e destinatari degli stessi.

b) per affidamenti di beni o servizi di importo superiore a euro 5000 e inferiori a euro 40.000, in ragione della modesta entità economica dell'acquisto che rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell'Istituto l'adozione di due provvedimenti deliberativi, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia, si procede con un unico provvedimento a contrarre/affidare per ciascun acquisto, che contenga gli elementi essenziali, in forma semplificata, di entrambe i provvedimenti (cfr punto 4.1.3.e linee guida n, 4).

Ciò nel rispetto dell'obbligo di programmazione e del divieto di frazionamento.

Art. 3 – Criteri di selezione, scelta del contraente

Salvo i casi di deroga al confronto concorrenziale di cui al precedente articolo 5, Titolo I, l'Istituto seleziona gli operatori economici cui chiedere un preventivo, secondo una delle modalità di seguito elencate, scelte di volta in volta, in relazione all'oggetto specifico dell'appalto:

- a) avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, anche tramite piattaforma Sintel, per individuare la platea di operatori in grado di fornire quel determinato servizio o fornitura e successiva richiesta di preventivo a due o più operatori selezionati dagli utilizzatori tra quelli che hanno manifestato interesse;
- b) avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, anche tramite piattaforma Sintel, per individuare la platea di operatori in grado di fornire quel determinato servizio o fornitura con contestuale quotazione economica e successiva richiesta di miglioria sul preventivo presentato dall'operatore selezionato dagli utilizzatori tra quelli che hanno manifestato interesse;
- c) qualora il mercato di riferimento sia sufficientemente conosciuto, richiesta di preventivo a due o più operatori economici, scelti dall'albo fornitori dell'Istituto o tramite piattaforma Sintel, purché venga rispettato il principio di rotazione;
- d) consultazione di cataloghi on-line (es. Mepa);
- e) confronto con prezzi e condizioni praticate per i medesimi prodotti o analoghi, da altre Aziende Sanitarie ed Enti del servizio pubblico.

L'Istituto individua l'affidatario del bene o servizio mediante un criterio di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta.

Per affidamenti di beni o servizi di non particolare complessità e/o standardizzati, può essere utilizzato, senza obbligo di motivazione, anche il criterio del prezzo più basso.

Art. 4 - Provvedimento di affidamento diretto

Il provvedimento a contrarre/affidare oltre a contenere in forma semplificata tutti gli elementi essenziali richiesti per il provvedimento a contrarre, ovvero:

- l'oggetto dell'affidamento
- importo massimo stimato
- durata del contratto
- iter prescelto (indagine meramente esplorativa del mercato, motivazione mancato ricorso al confronto concorrenziale, motivazione reinvio fornitore uscente, ecc.)

dovrà soddisfare l'obbligo di **motivazione** del provvedimento amministrativo e assicurare la massima trasparenza.

Nel provvedimento a contrarre/affidare l'Istituto deve motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

- del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti generali e speciali (ove richiesti);
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che vuole soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- delle motivazioni di un eventuale affidamento al fornitore uscente

L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente, in considerazione, ad esempio:

- della riscontrata effettiva assenza di alternative
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Per affidamenti di modico valore e per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato (motivazione *per relationem*).

TITOLO III: PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici,

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Salvo i casi di deroga al confronto concorrenziale di cui al precedente art. 5 titolo II, la procedura si articola in tre fasi:

- a) la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo tramite indagini di mercato o albo fornitori;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario
- c) stipula del contratto

Art. 1 – Selezione operatori economici tramite indagini di mercato

Nelle procedure di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco dei fornitori.

Le indagini di mercato devono essere effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul profilo committente, che contenga almeno i seguenti elementi:

- valore dell'affidamento
- elementi essenziali del contratto
- requisiti di idoneità professionale
- requisiti minimi di capacità economico/finanziaria
- requisiti minimi di capacità tecnico-professionale
- numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato)
- modalità per comunicare con la Stazione Appaltante
- criteri di selezione degli operatori economici, ovvero eventuale riserva della facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

I criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L'Istituto seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori economici da invitare, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nell'avviso di indagine di mercato e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. L'invito all'affidatario uscente, pertanto, ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento a contrarre con riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso non sia possibile procedere alla selezione degli operatori da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l'Istituto può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato, ovvero può procedere ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.

Art. 2 –Selezione operatori economici tramite elenchi di operatori economici.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori costituito ai sensi del successivo titolo IV non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici presenti nell'elenco, l'Istituto deve indicare, nell'avviso di costituzione dell'elenco, il numero massimo degli operatori che selezionerà ai fini di un successivo invito e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti.

In particolare, per partecipare alle procedure d'appalto gli operatori economici iscritti all'Albo saranno sorteggiati. Al sorteggio concorreranno le ditte incluse nelle categorie merceologiche di iscrizione pertinenti l'appalto. Il sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Istituto e verrà effettuato in forma anonima, previa assegnazione di un codice alfanumerico

L'invito all'affidatario uscente, pertanto, ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento a contrarre con riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 3 - Provvedimento a contrarre

La determina o delibera a contrarre dovrà contenga almeno i seguenti elementi:

1. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
2. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
4. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni,
5. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero le ragioni che giustificano la mancanza di un confronto concorrenziale (anche per relationem, se comprese nelle fattispecie elencate al precedente articolo 5 - titolo I);
6. Il procedimento applicato per la selezione dei fornitori da invitare a seguito di indagine di mercato;
7. le principali condizioni contrattuali.

Art. 4 - Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario

Salvo i casi di deroga al confronto concorrenziale di cui al precedente articolo 5, titolo I, una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici (vedasi successivo titolo IV), l'Istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori selezionati a presentare offerta a mezzo pec, ovvero, quando ciò non sia possibile,

tramite lettera oppure tramite le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico (Mepa, Sintel)

L'invito contiene almeno:

- a) oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e prestazionali e importo complessivo stimato
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 97, comma 8 del codice), purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa;
- K) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2, il richiamo a quanto previsto all'art. 5.2.6 lettera k) della linea guida n. 4 Anac*;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

*L'art. 5.2.6 lettera k) della linea guida n. 4 Anac prevede che, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2, nella lettera di invito venga indicato: a) che il così detto *taglio delle ali* si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente, il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto *taglio delle ali*; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b) del codice, una volta operato il così detto *taglio delle ali*, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto

considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia.

Art. 5 - Commissione Giudicatrice

Nelle procedure negoziate aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

I commissari, in numero dispari e massimo di 5, sono nominati tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso Anac, di cui all'articolo 78, secondo le modalità dell'art. 77 del codice e delle linee guida Anac n. 5.

Per le procedure di cui al presente regolamento, l'Istituto potrà nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. In ogni caso, anche i componenti interni all'Istituto, per essere nominati, dovranno essere iscritti all'Albo. I componenti interni sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso.

Fino a quando non sarà operativo l'albo dei commissari di gara istituito presso Anac, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

In deroga alla regola della pubblicità delle sedute di gara, in considerazione del fatto che tutte le procedure vengono svolte dall'Istituto tramite piattaforma telematica Sintel, le stesse si tengono in modalità riservata.

Dal momento che la piattaforma elettronica ha supportato tutte le fasi di gara e pertanto assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e del fatto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.*

*cfr.sentenza Con. Stato, Sez. V, 21/11/2017, n. 5388

Art. 6 - Avviso sui risultati della procedura

L'avviso sui risultati della procedura contiene, oltre a tutti gli elementi indicati nell'allegato XIV parte 1 punto D del Codice, anche l'indicazione soggetti invitati, come previsto dalla Linea Guida Anac n. 4.

TITOLO IV - MODALITA' DI COSTITUZIONE E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La formazione dell'Albo dei Fornitori avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblicato annualmente sul sito internet dell'Istituto.

L'Istituto si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo fornitori. L'Albo è strutturato in gruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto (CPV e codice ATECO della Piattaforma Sintel).

Art. 1 – Requisiti per l'iscrizione

Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autodichiarazione:

- possesso dei requisiti di idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla classe merceologica di iscrizione);
- assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (fatturato globale d'impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione di almeno una fornitura/servizio attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l'iscrizione).

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 2 – Iscrizione ed accertamento d'idoneità

La domanda di iscrizione deve essere trasmessa tramite mail all'Istituto, all'indirizzo indicato nell'avviso e contestualmente tramite Piattaforma Sintel, secondo la procedura descritta nell'avviso.

Art. 3 – Casi di esclusione della domanda

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato.

Art. 4 – Casi di sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'Istituto e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

- si rendano colpevoli di ripetute inadempienze;

- siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesti;
- qualora abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questo Istituto o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora, su controllo incrociato fra l'Istituto e la CCIAA, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

Art. 6 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo

La revisione dell'Albo avviene con cadenza annuale, mediante avviso pubblicato sul profilo committente.

Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo/organizzativo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che può aggiornare tramite e-mail e Piattaforma Sintel. In tal senso l'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 7 – Incentivi per funzioni tecniche

Per ogni appalto avente ad oggetto servizi o forniture di importo superiore a 10.000 euro, viene stanziato un fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice. Tale fondo verrà ripartito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'applicazione dell'art. 113 nelle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi dell'Istituto Oncologico Veneto, tra tutti i dipendenti che abbiano svolto, in relazione al singolo appalto, attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

- responsabile unico del procedimento (RUP);
- direzione dell'esecuzione del contratto;
- verifica di conformità;

nonché ai loro collaboratori

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applicano:

- direttiva 2014/24/UE;
- d.lgs. 50/2016
- d. lgs. 56/2017;
- Linee guida Anac n. 3 “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”
- Linea guida ANAC n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
- Linea guida ANAC n. 5: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
- Linea guida ANAC n. 8: ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 “approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Art. 1, co. 449 e 450 L.296/06
- Art. 9 D. L. 66/2014
- D. Lgs. 159/2011
- Art. 1, co. 52-57 L. 190/2012
- Legge n. 241/90 e ss. m. e i.;
- Codice Civile.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.